




SPLIT PAYMENT – ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO

Posted on 21 Luglio 2016



Category: [Opere pubbliche](#)

Nell'aprile 2015 un Consorzio stabile aveva presentato ricorso al TAR Lazio avverso il decreto del Ministero Economia e Finanze contenente le "modalità e termini per il versamento dell'IVA da parte delle P.A." (c.d. *split payment* di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/1972, introdotto dalla legge stabilità 2015) pubblicato in G.U.R.I del 3 febbraio 2015 e la relativa circolare applicativa dell'Agenzia Entrate n. 1/2015.

Il Consorzio eccepiva l'illegittimità dei suddetti provvedimenti perché adottati in violazione dei principi generali di diritto comunitario, quali la certezza delle situazioni giuridiche, proporzionalità e parità di trattamento e neutralità fiscale. In primo grado il TAR Lazio con sentenza n. 121/2016 ha respinto il ricorso riconoscendo la piena legittimità della disciplina nazionale e l'efficacia delle norme attuative.

Appellata tale decisione, con orientamento radicalmente opposto, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2472/2016 ha disposto la sospensione dell'esecutività della sent. Tar Lazio e del provvedimento originariamente impugnato (D.M. Economia e Fin. su indicato) considerato che da questi "*deriva un danno grave ed irreparabile anche in considerazione dell'attività di impresa svolta*".

Al momento, la suddetta ordinanza di sospensione rileva esclusivamente tra le parti ricorrenti, riconoscendo solo al Consorzio ricorrente il diritto di disapplicare il meccanismo dello *split payment* per le fatture emesse nei confronti dell'ente pubblico controparte. Potrebbe assumere rilievo per tutte le imprese qualora il Consiglio di Stato rimettesse la questione alla Corte di Giustizia Europea e questa si pronunciasse nel senso di norma contraria alle norme europee.

In ogni caso si ricorda che per le imprese fornitrici delle P.A. che effettuano operazioni soggette al meccanismo dello *split payment*, è ammesso il rimborso del credito IVA in via prioritaria. Infine, si ricorda che secondo il Consiglio Europeo (Dec. N. 1401/'15), l'applicazione dello *split payment* è temporanea per il triennio 2015-2017, pertanto non rinnovabile dopo tale periodo.

Allegato:

 [Sent TAR Lazio n 121-2016.pdf](#)

 [Ord CdS n 2472-2016.pdf](#)

